

# **Linee guida per il deposito e la documentazione dei prodotti della ricerca nell'archivio istituzionale dell'Ateneo**

## **1. Archivio istituzionale della ricerca**

L'archivio istituzionale della ricerca, gestito tramite il modulo U-GOV Ricerca, è il sistema di documentazione, diffusione, archiviazione, conservazione dei prodotti della ricerca svolta nell'Università di Napoli "Parthenope". Il Sito Docente MIUR è alimentato automaticamente a partire dai dati inseriti in U-GOV Ricerca. U-GOV Ricerca include le funzioni di catalogo descrittivo e di archivio istituzionale, consentendo di inserire, contestualmente alle informazioni descrittive dei prodotti, anche una copia a testo pieno degli stessi e gli eventuali allegati (data-set).

Il sistema è predisposto in modo tale che, all'atto del deposito o successivamente al deposito del/dei file, l'autore possa scegliere tra: a) limitare la consultazione ai soli metadati descrittivi (informazioni bibliografiche); b) consentire l'accesso a testo pieno ai soli utenti autorizzati all'uso della intranet di Ateneo (accesso riservato agli utenti istituzionali); c) consentire l'accesso a testo pieno al pubblico generale, tramite internet.

All'atto dell'inserimento, l'Autore esercita un'apposita opzione per indicare se il deposito avviene unicamente a scopo di documentazione amministrativa (deposito semplice), oppure se il documento può essere altresì comunicato al pubblico, rendendolo accessibile nella intranet di Ateneo (accesso riservato all'utenza locale), ovvero tramite internet (accesso aperto).

## **2. Autori**

Professori, ricercatori, dottorandi, collaboratori, titolari di borsa, PTA e altri membri o soggetti a qualsiasi titolo affiliati che contribuiscano alla produzione scientifica dei Dipartimenti e delle Strutture di ricerca dell'Ateneo provvedono all'inserimento delle opere di cui sono autori o coautori.

Depositando un'opera nell'archivio di Ateneo, l'autore dichiara e garantisce di essere il/la responsabile intellettuale della creazione di tale opera, l'integrità e l'autenticità della versione depositata, che in essa non sono presenti elementi lesivi di diritti morali o patrimoniali di terzi e di essere titolare del diritto di disporre per le finalità del deposito, secondo l'opzione esercitata e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.

## **3. Opere soggette al deposito e versioni utilizzabili**

Oggetto del deposito è una copia digitale di una pubblicazione a carattere scientifico (articoli su rivista, pubblicazioni in volume, qualunque sia il formato della prima pubblicazione)<sup>4</sup>, nella versione editoriale, oppure nella versione definitiva "referata", ossia accettata dall'editore per la pubblicazione e identica alla versione editoriale, a parte in questo caso il diverso aspetto grafico e l'assenza di logotipi e marchi dell'editore (layout editoriale).

Nel caso delle tesi di dottorato, oggetto del deposito è la versione definitiva della tesi consegnata agli uffici amministrativi ai fini della sua discussione. Per le modalità della consegna e le

---

<sup>4</sup> Per un'autorevole definizione dei criteri identificanti il carattere scientifico, si vedano le indicazioni del Consiglio Universitario Nazionale del 24/10/2013, [https://www.cun.it/uploads/4532/proposta\\_cun\\_criteri\\_scientificita.pdf?v=](https://www.cun.it/uploads/4532/proposta_cun_criteri_scientificita.pdf?v=).

dichiarazioni da allegare, valgono le indicazioni degli uffici amministrativi reperibili sul sito di Ateneo.

Il formato del file raccomandato ai fini della conservazione a lungo termine è il PDF/A, che attualmente rappresenta uno standard internazionale *de facto*. Si suggerisce di nominare il file come segue: “COGNOME\_NOME\_Prime tre parole del titolo\_ANNO”. Nel caso di opere in collaborazione, potranno essere riportati i primi tre cognomi separati da un trattino (“-“).

#### **4. Gestione dei diritti di utilizzazione. Raccomandazioni per il mero deposito**

Nell’ambito delle opzioni che l’Autore può esercitare all’atto del deposito, quella minima consiste nel mero deposito per finalità di documentazione archivistica.

Il mero deposito di un’opera per finalità di documentazione amministrativa costituisce una utilizzazione non avente autonoma rilevanza economica, e in quanto tale è da considerare una utilizzazione libera anche qualora l’Autore avesse concesso tutti i diritti di utilizzazione economica all’editore, in particolare quando il deposito è imposto da norme imperative di carattere pubblicistico, come quelle riguardanti la valutazione della ricerca<sup>5</sup>. Alle utilizzazioni nell’ambito di procedure amministrative, si applica infatti l’art. 67 della L. 633/1941, che pone una eccezione ai diritti esclusivi degli autori e dei loro aventi causa, stabilendo la liceità di tali utilizzazioni senza il consenso dei titolari dei diritti sulle opere. Pertanto, nei rapporti con gli editori, qualora questi chiedessero la cessione anche del diritto di mero deposito per finalità amministrative, l’Autore potrà informarli di non poter disporre di questo tipo di utilizzazioni e di non poterne di conseguenza concedere l’esclusiva, poiché, seppure lo facesse, tale clausola sarebbe come non apposta<sup>6</sup>.

Il deposito è, inoltre, il modo più efficace per documentare e custodire la produzione scientifica dei membri dell’Ateneo per finalità di carattere culturale e di conservazione a lungo termine dei risultati della ricerca in funzione dell’uso futuro, da parte dell’Autore stesso o di quanti vorranno studiare le sue opere. Molto prima che l’opera entri nel pubblico dominio, infatti, l’eventuale concessione di esclusiva effettuata dall’Autore a terzi è limitata nel tempo, oltre a coprire unicamente le utilizzazioni espressamente previste dal contratto di edizione. Per la legge italiana sul diritto d’autore, la durata massima di un contratto di edizione è di vent’anni dalla stipula, ma in ogni caso l’autore rientra nella piena disponibilità dei suoi diritti dopo che l’edizione o le edizioni pattuite siano esaurite in commercio<sup>7</sup>.

#### **5. Gestione dei diritti di utilizzazione. Raccomandazioni per l’accesso aperto**

L’opzione di utilizzazione più ampia relativamente alle pubblicazioni depositate è quella dell’accesso aperto, consistente nella comunicazione dell’opera tramite rete pubblica (internet), autorizzandone non solo la consultazione, la stampa e la copia, ma anche il riutilizzo per finalità didattiche e di ricerca, citando la fonte<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Si ricorderà il Bando VQR emanato dall’ANVUR il 7 ottobre 2011, relativamente ai risultati della ricerca nel periodo 2004-2010. Come previsto dall’art. 5 comma 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 luglio 2011, il bando imponeva il conferimento dei file PDF delle pubblicazioni selezionate per la valutazione in un database appositamente predisposto dal CINECA.

<sup>6</sup> Per approfondire, si vedano le indicazioni dell’Associazione italiana biblioteche, elaborate insieme con la CRUI proprio in occasione delle difficoltà sorte in rapporto agli adempimenti relativi alla VQR 2004-2010, <http://www.aib.it/struttura/osservatorio-diritto-dautore-e-open-access/2012/20446-osservazioni-sul-regolamento-anvur/>.

<sup>7</sup> Artt. 118-135 L. 633/1941 e ss. modifiche e integrazioni.

<sup>8</sup> Alle opere messe a disposizione ad accesso aperto viene normalmente associata una licenza d’uso di tipo Creative Commons, scelta tra quelle elencate a questa pagina: <http://www.creativecommons.it/Licenze>.

L'Autore è l'unico soggetto titolare del diritto di disporre tale utilizzazione, purché non abbia ceduto il relativo diritto e con le precisazioni di cui appresso. In caso di più autori, chi di essi effettua l'inserimento può esercitare l'opzione di cui sopra dopo avere ottenuto apposita autorizzazione dagli altri coautori.

Il secondo comma dell'art. 4 del D.L. 91/2013, coordinato con la Legge di conversione 112/2013, raccomanda alle Università e ai soggetti che finanziano la ricerca di promuovere l'accesso aperto agli articoli pubblicati su riviste scientifiche che documentano risultati di ricerca finanziati prevalentemente da organismi pubblici. Analoga raccomandazione, ma riferita a qualsiasi tipo di pubblicazione relativa a risultati di ricerca finanziati da soggetti pubblici, è fatta dalla Commissione Europea (Raccomandazione 2012/417/UE della Commissione Europea del 17 luglio 2012), che individua nell'accesso aperto la modalità ottimale per assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e qualità della ricerca finanziata con fondi pubblici, e che ha inoltre stabilito di imporre l'accesso aperto alle pubblicazioni che documentano risultati di ricerche finanziate nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, quale condizione necessaria per ottenere i finanziamenti. A sua volta il MIUR ha fatto proprie queste indicazioni prevedendo l'obbligo di accesso aperto nel bando SIR<sup>9</sup>. Mentre la legge 112/2013 prevede che l'accesso aperto debba avvenire entro un massimo di 24 mesi (diciotto, per le pubblicazioni di Scienze, Tecnologie e Medicina), l'Unione Europea e i bandi da essa finanziati stabiliscono tempi più brevi (da sei a dodici mesi).

L'accesso aperto è inoltre previsto dall'art. 3, quarto comma, dello statuto di Ateneo (D.R. 327 del 14 giugno 2012<sup>10</sup>).

Tutte le norme suddette si riferiscono a pubblicazioni che documentano risultati di ricerca originali, non a manuali e opere divulgative utilizzabili per la didattica, ed è appunto alle pubblicazioni del primo tipo che le seguenti osservazioni e raccomandazioni si riferiscono.

L'accesso aperto dopo un certo termine dalla prima pubblicazione è pienamente compatibile con il principio di equilibrio contrattuale, che in questo caso riguarda la prestazione dell'autore e la controprestazione dell'editore. Nell'analisi dei costi per produrre una pubblicazione di qualsiasi tipo, vanno considerati tre ordini di fattori: lavoro e mezzi necessari a produrre l'opera; lavoro e mezzi necessari a valutarla; lavoro e mezzi necessari a "confezionarla" secondo gli standard editoriali adottati e a promuoverla, distribuirla e/o comunicarla al pubblico. Nel caso di una pubblicazione scientifica, i costi del primo gruppo corrispondono ai costi della ricerca e del lavoro creativo degli autori in termini di elaborazione e rappresentazione dei risultati della ricerca stessa, mentre i costi del secondo tipo sono quelli della *peer review*. Com'è noto, la prima tipologia di costi è interamente a carico degli enti che finanziano la ricerca e in massima parte lo sono anche quelli della seconda tipologia<sup>11</sup>. Persino i costi del terzo tipo non di rado sono parzialmente o interamente a carico delle istituzioni accademiche o scientifiche e/o degli organismi pubblici che le finanziano<sup>12</sup>. Considerati i carichi economici reali, eventuali cessioni contrattuali di esclusiva a tempo illimitato

---

<sup>9</sup> <https://www.researchitaly.it/fare/finanziamenti/programmi/scientific-independence-of-young-researchers-sir/>.

<sup>10</sup> "L'Ateneo fa propri i principi dall'accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Le modalità per il deposito istituzionale e la comunicazione al pubblico dei prodotti delle ricerche svolte nell'Ateneo sono definite con apposito regolamento, nel rispetto della legislazione in materia di tutela, accesso e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché dei diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati".

<sup>11</sup> Un'indagine della Cambridge Economic Policy Associates, *Activities, costs and funding flows in the scholarly communications system in the UK*. London, Research Information Network, 2008, evidenziava che circa l'80% del costo complessivo di produzione di un articolo scientifico è a carico degli enti finanziatori. Altri studi condotti negli Stati Uniti precedenti mostravano che i costi della pubblicazione scientifica al netto del lavoro di ricerca e della *peer review* erano pari a circa il 35% del costo complessivo della pubblicazione.

<sup>12</sup> Ciò accade spesso nel caso delle monografie in volume. Cfr. Antonino Recupero, *Il libro universitario tra mercato e impresa*. "Bollettino d'ateneo", 2002, n. 1-2. Reperibile alla url: [http://www.agendabda.unict.it/open\\_page.php?sez=articolo&id=900](http://www.agendabda.unict.it/open_page.php?sez=articolo&id=900).

apparirebbero prive di causa e non sono peraltro previste dalla nostra legislazione nemmeno nei casi comuni<sup>13</sup>.

Con specifico riguardo alle università, la cornice normativa in materia di ricerca scientifica e trasferimento dei risultati è data dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, che all'art. 1 recita: "1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria [...]; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali".

Queste norme rispecchiano i principi fissati nella Costituzione della Repubblica al primo comma dell'articolo 9 ("La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica") e al primo comma dell'articolo 33 ("L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"), delineando un quadro che comprende libertà e responsabilità, diritti e obblighi della comunità accademica riguardo alle tre missioni che la collettività le affida: ricerca, insegnamento, trasferimento delle conoscenze.

In linea di principio, la titolarità dei diritti sulle pubblicazioni spetta agli autori, sia dal punto di vista dei diritti morali (protetti dai trattati internazionali e dagli articoli 20-24 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), sia dal punto di vista dei diritti di utilizzazione economica (anche in questo caso, per effetto delle norme in materia di diritto d'autore). In questo senso, il secondo comma della L. 230/2005 chiarisce ulteriormente la libertà del professore universitario di scegliere se, come, quando e dove pubblicare le sue opere, seppure nel rispetto degli obblighi istituzionali.

Fermi restando i diritti morali degli autori, spettano però all'ente i diritti di utilizzazione economica delle proprie pubblicazioni (per effetto del combinato disposto degli articoli 11 e 29 della L. 633/1941). Oltre alle pubblicazioni ufficiali, vi sono quelle prodotte *per suo conto e a sue spese*. Se poi l'ente assegna specifici fondi di ricerca a condizione di ottenere determinati risultati, ivi compresa la disponibilità esclusiva o concorrente delle pubblicazioni che documentano quei risultati, l'autore dovrà sottoscrivere appositi accordi con l'ente, impegnandosi a concedere all'ente stesso i diritti di utilizzazione o comunque ad assolvere agli obblighi contrattuali pattuiti.

In questi casi, l'ente può riservarsi di disporre direttamente la pubblicazione in qualità di editore, con mezzi propri o avvalendosi di servizi editoriali affidati a terzi (in questo caso, l'autore firmerà all'ente un contratto di edizione), e/o lasciare libero l'autore di pubblicare dove vuole, riservandosi però un diritto concorrente di riutilizzo dell'opera, a cominciare dal deposito ad accesso aperto nell'archivio istituzionale (in questo caso, l'autore firmerà all'ente una licenza d'uso, mentre per la prima pubblicazione stipulerà un contratto di edizione con l'editore terzo).

Lo strumento contrattuale tipicamente adoperato per definire i rapporti tra autore ed editore è il contratto di edizione, regolato dagli articoli 118-135 della Legge 633/1941. Il contratto di edizione è "Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno". Si tratta di un contratto a

---

<sup>13</sup> Il termine massimo di esclusiva, a determinate condizioni e sempre che si tratti di pubblicazioni in commercio, è di venti anni (artt. 122 ss.); salvo patto scritto contrario, il trasferimento del diritto di pubblicazione non implica quello di altri diritti ancorché connessi al diritto di pubblicazione (comb. disp. artt. 110 e 119).

prestazioni corrispettive, ove la concessione del diritto di pubblicare e distribuire al pubblico l'opera frutto di un lavoro intellettuale, normalmente concesso dall'autore in cambio di un compenso o altra utilità, che può essere rappresentata dal fatto stesso dell'investimento economico dell'editore sulla pubblicazione stessa.

Quando l'ente di appartenenza dell'autore sostenga non soltanto i costi della ricerca, ma altresì quelli della pubblicazione, la disciplina dei rapporti con l'impresa editoriale affidataria del servizio dovrebbe discendere non già da un contratto di edizione, ma da un contratto di appalto tra l'ente finanziatore e l'impresa, con conseguente piena applicazione del regime degli appalti pubblici, se (come nel caso dell'Ateneo) l'ente in questione è sottoposto alla disciplina pubblicistica, ponendo particolare attenzione alla redazione del programma contrattuale e alle norme pro-competitive ivi previste (sulle procedure di scelta e sui requisiti del contraente, sulle specifiche tecniche della prestazione, sulla pubblicità degli atti)<sup>14</sup>. In questi casi, l'ente non solo dovrebbe mantenere i diritti di riuso e, in particolare, quelli di conservare e comunicare al pubblico copia della versione definitiva dell'opera pubblicata nella versione editoriale, ma potrebbe considerare di includere nei criteri di valutazione delle offerte quello della sostenibilità dei prezzi e delle licenze d'uso<sup>15</sup> facenti parte dell'offerta standard dell'impresa per gli altri prodotti editoriali da essa commercializzati (che possono formare oggetto di acquisti e/o abbonamenti da parte dell'ente stesso), nonché quello delle regole standard applicate dall'impresa in materia di accesso aperto (preferendo ad esempio le imprese che consentono agli autori il riuso della versione editoriale definitiva dell'opera, trascorso un termine ragionevole dalla prima pubblicazione<sup>16</sup>).

I suddetti criteri di selezione della sede di pubblicazione possono essere raccomandati agli stessi Autori, al fine di dare la più ampia visibilità alla loro opera e ferma restando la loro piena libertà di scelta della sede di pubblicazione quando il relativo costo – almeno per la parte dei servizi editoriali in senso stretto – è a carico dell'editore terzo.

Con specifico riferimento agli articoli e ad altri contributi a opera miscelanea, si raccomanda in particolare di non firmare patti di esclusiva che impediscano agli autori di riutilizzare poi la loro stessa opera, o almeno di attenuare tali accordi nel contenuto e nella durata, conformandoli alla Raccomandazione della Commissione Europea<sup>17</sup>.

A tale scopo, si raccomanda di consultare il censimento SHERPA/ROMEIO<sup>18</sup> degli editori internazionali che consentono l'accesso aperto (gran parte dei principali editori internazionali ammette il deposito istituzionale dopo una media di dodici mesi dalla prima pubblicazione) e, qualora il contratto di edizione imponga la cessione di tutti i diritti esclusivi, si raccomanda di proporre di aggiungere un *addendum* del tipo allegato.

---

<sup>14</sup> D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

<sup>15</sup> Ad esempio, verificando se queste licenze rispettano le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a favore delle biblioteche e degli utenti. Per una panoramica sulle criticità riguardanti il rapporto tra licenze d'uso sui contenuti online e utilizzazioni consentite dalla legge, cfr.: Tomas A. Lipinski, *The Incursion of Contract Law (Licensing) in the Library: Concerns, Challenges, Opportunities and Risks*. Paper presentato al World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Assembly, 16-22 August 2014, Lyon. Session 199 *Copyright meets Other Legal Matters: the thrust of technology into Contract Law and Competition Law*, 21 August, 2014. Depositato il 22 agosto 2014, <http://library.ifla.org/1052/1/199-lipinski-en.pdf>; Martin Kretschmer, Estelle Derclaye, Marcella Favale and Richard Watt, *A review of the relationship between copyright and contract Law for the UK Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy* (2010), <http://eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/contractlaw-report.pdf>.

<sup>16</sup> Una utile fonte d'informazione sulle policy editoriali standard di numerosi editori internazionali è il censimento SHERPA/ROMEIO. Publisher copyright policies & self-archiving, <http://www.sherpa.ac.uk/romeio/>.

<sup>17</sup> Per la Raccomandazione europea, l'accesso aperto dovrebbe avvenire entro mesi dalla prima pubblicazione per i settori Scienze, tecnologie e Medicina e 12 mesi per le pubblicazioni di scienze sociali.

<sup>18</sup> <http://www.sherpa.ac.uk/romeio/>.

Nel caso della pubblicazione in volume, si raccomanda di assicurarne l'accesso aperto quando le edizioni e le tirature pattuite siano esaurite in commercio.

## **Esempio di ADDENDUM PER L'AUTORE AL CONTRATTO DI PUBBLICAZIONE**

(traduzione italiana dello "SPARC Author Addendum" consigliato dalla Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Testo originale reperibile all'url <http://www.arl.org/sparc/author>)

CON QUESTO *ADDENDUM* si integra e si modifica il Contratto Editoriale qui in allegato, riguardante il seguente

Articolo:

\_\_\_\_\_  
(titolo del manoscritto)

\_\_\_\_\_  
(nome della rivista)

I partecipanti al Contratto Editoriale e a questo Addendum sono:

\_\_\_\_\_, (autore corrispondente),  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

(individualmente, o se più di un autore, congiuntamente), e

\_\_\_\_\_, (l'Editore).

I partecipanti concordano che in caso di conflitto tra questo Addendum e il Contratto Editoriale, le condizioni di questo Addendum sono primarie e il Contratto Editoriale dovrà essere inteso di conseguenza.

Prescindendo da qualsiasi condizione nel Contratto Editoriale, AUTORE ed EDITORE concordano quanto segue:

**1. Mantenimento dei diritti dell'Autore.** In aggiunta ai diritti di copyright riservati all'autore nel Contratto Editoriale, l'Autore mantiene: (I) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, e mostrare pubblicamente l'Articolo con ogni mezzo, per scopi non commerciali; (II) il diritto a preparare lavori derivati dall'Articolo; e (III) il diritto ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale dell'Articolo, a condizione che l'Autore sia riconosciuto come tale e la rivista nella quale l'Articolo è stato pubblicato sia citata come fonte della prima pubblicazione dell'Articolo. Ad esempio, l'Autore potrà riprodurre e distribuire copie durante il corso di lezioni e ricerche, e potrà pubblicare l'Articolo su siti Web personali o istituzionali e depositarla in archivi aperti e-prints.

**2. Ulteriori vincoli dell'Editore.** L'editore si impegna a far avere all'Autore, entro 14 giorni dalla prima pubblicazione e senza nessun addebito, una copia elettronica dell'Articolo pubblicato in Adobe Acrobat Portable Document Format (.pdf). Le impostazioni di sicurezza per tale copia verranno impostate come "nessuna sicurezza."